



Adozione e Origini Biologiche

## LA GARANZIA DEL PARTO IN ANONIMATO

Il mondo delle adozioni sta subendo dei forti cambiamenti, su diversi fronti e con notevoli dissapori.

Ciò che sta maggiormente a cuore alla nostra associazione - e non solo - è il tema delle ORIGINI BIOLOGICHE, ormai all'ordine del giorno su social-media e testate informative.

La **sentenza n. 278/2013 della Corte Costituzionale** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della vigente normativa in materia di adozione *«nella parte in cui non prevede - attraverso un procedimento, stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza - la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata (...) su richiesta del figlio ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione»*.

In ottemperanza a questa sentenza, sono state presentate diverse proposte di legge, nella passata legislatura; nell'attuale legislatura con i **disegni di legge n.1979 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n.184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche"** a firma del Sen. Santangelo e **n. 922 "Disposizioni in materia di accesso alle proprie origini biologiche"** a firma dei senatori Pillon e Urraro, cui è poi stato aggiunto il **n. 1039 a firma del del Sen. Cucca e altri "Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita"**.

Sono molti i punti critici ai quali, a nostro parere, è **assolutamente necessario opporsi unendo le forze**:

**1. Deve essere preservato il diritto alla segretezza del parto di cui si sono avvalse le donne, diritto garantito loro dallo Stato per cento anni, prima dalla legge n. 2838/1928 e attualmente dalla legge n. 196/2003.**

**Non è ammissibile che le madri biologiche, finora protette dal parto anonimo, vengano rintracciate ancor prima di avere preventivamente manifestato la loro disponibilità al riguardo**, perché nei fatti verrebbe violato il diritto alla segretezza ribadito dalla stessa sentenza 278/2013 della Corte costituzionale.

La possibilità del non riconoscimento del neonato e **la garanzia della segretezza dell'identità della partoriente, sono un importante strumento di tutela e difesa**, sia per la donna che per il suo neonato, **nonché uno strumento di autodeterminazione, libertà e autonomia**. Tali possibilità assumono un valore ancor maggior per quelle donne che provengono da contesti in cui, per tradizioni o pratiche di origine religioso, avere rapporti sessuali o partorire al di fuori del matrimonio può portare a gravissime conseguenze sulla loro vita.



## Adozione e Origini Biologiche

Non dovremo pertanto stupirci se, le gestanti che non intendono riconoscere il proprio nato, non potendo più contare sulla garanzia dell'anonimato e della segretezza del parto, non andranno più a partorire in ospedale, in sicurezza, ma sceglieranno soluzioni molto più rischiose per la propria salute e quella dei loro nati. Potranno facilmente cadere nella rete di trafficanti di bambini e contribuire ad aumentare il numero degli aborti, degli infanticidi e degli abbandoni dei neonati in luoghi e con modalità che potranno mettere in pericolo la loro vita.

**2. Deve essere abolita la disposizione in base alla quale le donne, per conservare il diritto all'anonimato, devono segnalare, la loro volontà al Tribunale per i minorenni, svelando quindi la loro identità.** Questa segnalazione riguarda non solo le donne che in passato hanno partorito in anonimato, ma anche quelle che vorranno farlo in futuro.

**3. Deve essere abolita la disposizione secondo cui la richiesta di accesso all'identità della partoriente è incondizionata nel caso in cui la donna sia deceduta.** Si tratterebbe infatti di una violazione palese non solo del suo diritto all'anonimato, ma anche del diritto suo e dei suoi congiunti alla riservatezza che la stessa non è più in grado di tutelare.

**4. Deve essere mantenuta a 25 anni l'età per richiedere l'accesso alle informazioni relative all'identità,** come peraltro previsto dall'attuale articolo 28 della legge n. 184/1983 per i figli già riconosciuti alla nascita anche se in seguito adottati. A 18 anni (età minima di 18 anni prevista dal ddl 922/2018), infatti, la personalità è ancora in via di formazione e potrebbero risultare fortemente problematici, per l'adottato o la persona non riconosciuta alla nascita, sia l'incontro con la procreatrice che il suo eventuale rifiuto. Non si possono neppure escludere reazioni negative e pericolose (aggressività, rifiuto o ricatto...).

Alla luce di quanto esposto, concordiamo sui contenuti del **DDL. n. 1039 del Sen. Cucca e altri "Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita"**.

Riteniamo che i desideri, anche profondi di ciascuno di noi, non dovrebbero mai compromettere i diritti fondamentali degli altri.

Pertanto, **la richiesta di conoscere l'identità** della partoriente ed eventuali altri figli della stessa donna, da parte della persona non riconosciuta alla nascita, **dovrebbe essere accolta solo se le donne interessate hanno PREVENTIVAMENTE manifestato la loro decisione di recedere spontaneamente dal loro anonimato.**



### Adozione e Origini Biologiche

Ci rendiamo conto che si tratta di una tematica molto complessa e confermiamo fin da ora la nostra disponibilità ad approfondire ulteriormente quanto esposto con tutti gli interessati, rispondendo a eventuali quesiti.